

## **Tar Toscana – Sezione seconda – Sentenza 27 aprile-25 luglio 2006, n. 3220**

*Presidente Petruzzelli – Relatore Spiezia*

*Ricorrente Nuova Duecentotrenta A Erre Srl*

### **Fatto e diritto**

1. Con verbale di accertamento di infrazione amministrativa 19 luglio 2004 n. 04 l'Ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi presso la Camera di Commercio di Bergamo, contestava alla soc. Nuova Duecentotrenta – A – Erre Srl, con sede in Arezzo, la violazione del D.Lgs 251/99, articolo 21, comma 1, lettera b), per aver prodotto e posto in commercio alcuni oggetti in argento, risultati poi al saggio di titolo inferiore a quello 925 di cui recavano il marchio; contestualmente veniva altresì indicata la sanzione pecuniaria prevista per l'infrazione ed, infine, la possibilità del pagamento del doppio del minimo della sanzione (e cioè euro 620,00) con effetto liberatorio ai sensi della legge 689/81, articolo 16.

L'impresa orafa, pur avendo richiesto senza esito di esaminare gli oggetti saggiati dall'Ufficio metrico di Bergamo e partecipare alle analisi merceologiche con proprio esperto, in data 16 settembre 2004 provvede al pagamento delle somma di euro 620,00 (più le spese) a fine liberatorio.

Ma nel frattempo con nota 30 agosto 2004 la Questura di Arezzo, Ufficio licenze, informava la medesima di aver avviato nei suoi confronti il procedimento di sospensione o revoca della licenza di lavorazione e commercio all'ingrosso di preziosi a seguito dell'esito degli accertamenti dell'ufficio metrico di Bergamo; quindi la stessa Questura, dopo aver esaminato gli scritti difensivi al riguardo presentati dall'interessata, con ordinanza 29 settembre 2004 cat. 14.E.2004 dispose (ai sensi della legge n. 251/1999, articolo 25) la sospensione della licenza di lavorazione e commercio di oggetti preziosi intestata al Signor Morini Rolando, legale rappresentante della soc. Nuova Duecentotrenta – A – Erre Srl, per giorni cinque.

1.1. Avverso tale ordinanza la suddetta società ha proposto il ricorso in epigrafe chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

1) Violazione di legge con riguardo al Rd 773/31, articolo 10, alla legge 689/81, articolo 15, comma 2, e articolo 3, comma 1, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di motivazione e sviamento.

Il Questore di Arezzo si sarebbe limitato a recepire acriticamente le risultanze degli esami effettuati dall'Ufficio Metrico di Bergamo, procedendo – quindi – ad irrogare automaticamente la sanzione della sospensione.

2) Violazione della legge 689/81, articolo 17 e D.Lgs 251/99, articolo 25.

Il Questore non avrebbe potuto avviare il procedimento sanzionatorio poiché la ricorrente aveva definito ogni ulteriore conseguenza dell'accertamento mediante l'avvenuto pagamento della somma indicata nello stesso verbale di accertamento dell'Ufficio metrico.

3) Violazione della legge 689/81, articolo 9.

Il Questore non avrebbe potuto adottare la sanzione della sospensione della licenza poiché, per il principio di specialità, doveva essere applicata solo la pena pecuniaria disposta dal D.Lgs 251/99, legge specifica del settore metalli preziosi.

Infine la ricorrente, considerati gli effetti economici negativi cagionati alla sua attività imprenditoriale dai 5 giorni di sospensione della licenza, ha chiesto un risarcimento danni nella misura di euro 50.000,00 oppure in quella di giustizia ritenuta congrua.

Si sono costituiti in giudizio la Questura di Arezzo ed il Ministero degli Interni che, preliminarmente eccepita l'inammissibilità del ricorso per tardività con riguardo alla censura di violazione dell'articolo 15, comma 2, legge n. 689/1981 (primo motivo), ha poi controdedito puntualmente alla altre censure, chiedendo in subordine il rigetto del ricorso nel merito.

2. Quanto sopra premesso in fatto, in diritto la controversia concerne la sanzione della sospensione per giorni 5 della licenza di lavorazione e commercio all'ingrosso di oggetti preziosi comminata dalla Questura di Arezzo a carico del titolare della licenza preziosi cat. 14.E.95, legale rappresentante della Soc. Nuova Duecentotrenta – A – Erre Srl (con sede in Arezzo) a seguito del rapporto della Camera di Commercio di Bergamo, che aveva accertato (nel luglio 2004) la violazione da parte dell'impresa dell'articolo 25 D.Lgs 251/99 per aver prodotto oggetti preziosi a titolo inferiore a quello 925 riportato sui medesimi.

Preliminarmente l'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità del ricorso (avverso la sospensione inflitta dal Questore di Arezzo) per la mancata impugnazione dell'accertamento compiuto dall'Ufficio Metrico di Bergamo, che ne costituisce l'ineliminabile e diretto presupposto.

L'eccezione non appare condivisibile.

Infatti, se è vero che l'accertamento della violazione dell'articolo 25 D.Lgs 251/99 effettuato dall'Ufficio Metrico costituisce l'antecedente della ulteriore determinazione interdittiva adottata dalla Questura di Arezzo, tuttavia tra i due atti non vi è nesso funzionale di presupposizione in senso stretto: cioè il provvedimento del Questore trae impulso, ma non fondamento, dal verbale di accertamento dell'Ufficio metrico, trattandosi di autorità che, attraverso i propri specifici compiti, esercitano la propria attività discrezionale per la realizzazione di differenti interessi pubblici.

Pertanto il procedimento di accertamento svolto dall'Ufficio metrico, mentre in ordine all'osservanza o meno degli obblighi di esattezza posti a carico del titolare della licenza di produzione preziosi dal D.Lgs 251/99 si conclude con una eventuale irrogazione delle previste sanzioni pecuniarie, diversamente (ed al contempo) costituisce il momento propulsivo per l'esercizio da parte della Questura, nell'ambito della propria competenza di vigilanza sul corretto uso della licenza, degli ulteriori poteri di sospensione o revoca della stessa autorizzazione amministrativa.

In tal guisa definito il rapporto funzionale tra i due procedimenti, ne consegue che, nel caso specifico, la ricorrente poteva impugnare la sospensione della lavorazione e commercio inflittale dalla Questura di Arezzo anche se non aveva contestato in sede giurisdizionale l'accertamento di infrazione e la connessa sanzione pecuniaria, proveniente dall'Ufficio Metrico di Bergamo, in quanto – come si è visto – l'uno provvedimento non può qualificarsi atto esecutivo dell'altro, ma è dotato di un'autonoma propria lesività.

2.1. Le censure, comunque, nel merito sono infondate.

Anzi, quanto al primo articolato motivo, la dedotta violazione dell'articolo 15, comma 2, legge 689/81 va dichiarato inammissibile perchè in realtà la mancata partecipazione della ricorrente alle analisi svolte sugli oggetti preziosi prelevati a campione per il saggio del titolo, così come la mancata effettuazione delle controanalisi richieste dalla impresa medesima (nonchè l'omissione di qualsiasi indicazione circa le modalità prescritte per proporre opposizione alla sanzione pecuniaria) costituiscono profili di illegittimità del procedimento sanzionatorio attivato dalla Camera di Commercio di Bergamo e, quindi, non si riferiscono all'ordinanza del Questore di Arezzo.

Inoltre, considerato che la sanzione irrogata dalla Camera di Commercio non è stata impugnata, le suddette illegittimità non ricadono sul provvedimento del Questore, inficiandolo in via derivata.

Né tanto meno il Questore ha recepito "acriticamente" le risultanze degli esami di laboratorio effettuati dall'Ufficio Metrico di Bergamo, ma, come emerge dagli atti, ha dapprima avvisato l'impresa dell'avvio del procedimento di sospensione o revoca della licenza e di poi, esaminata la memoria difensiva prodotta e rilevata la mancanza di elementi nuovi determinanti, ha disposto la sospensione della licenza per giorni cinque dalla notifica del provvedimento medesimo.

Né risulta applicabile al procedimento di sospensione della licenza l'articolo 3 legge n. 689/1981 (invocato sempre nel primo articolato motivo) poiché l'individuazione della natura colposa o dolosa dell'infrazione riguarda l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, e non la sanzione personale della sospensione delle autorizzazioni amministrative.

Peraltro, a prescindere da tale specifico riferimento normativo, l'elemento soggettivo della condotta illecita dell'impresa è stato comunque vagliato dalla Questura di Arezzo nell'esercizio del potere di vigilanza sul corretto uso della licenza e, quindi, nella graduazione della sanzione da irrogare, che di fatto è consistita nella sospensione dell'attività per 3 giorni poiché l'ordinanza è stata notificata sabato 16 ottobre 2004. Pertanto non sussistono le violazioni di legge dedotte nel primo motivo né l'eccesso di potere per difetto dei presupposti e difetto di motivazione.

2.2. Errato risulta anche il convincimento della ricorrente circa l'effetto liberatorio – estintivo di ogni ulteriore sanzione da attribuire al pagamento della sanzione pecuniaria di euro 620,00 ai sensi dell'articolo 16 della legge 689/81: effetto liberatorio che – a dire dell'interessata – avrebbe dovuto precludere all'Ufficio Metrico di Bergamo – ai sensi dell'articolo 17 legge 689/81 – la trasmissione del rapporto “all'Ufficio competente per l'irrogazione della sanzione” (vedi censure di violazione della legge 689/81 articolo 17 e D.Lgs 251/99, articolo 25, dedotte al 2° motivo).

Infatti, a prescindere dal fatto che il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta consente comunque all'autore del fatto illecito di evitare le sanzioni accessorie, l'invocato articolo 17 si riferisce all'ulteriore procedimento di liquidazione della sanzione pecuniaria e di esazione della medesima da parte dei competenti uffici camerali attraverso uno specifico procedimento contenzioso il cui esito è impugnabile in sede giudiziaria; invece la trasmissione di copia del rapporto camerale alla Questura di Arezzo è avvenuta ai sensi della normativa specifica sulla lavorazione dei metalli preziosi (legge 251/89, articolo 25, e Dpr 150/02, articolo 47, regolamento) che prevedono espressamente l'inoltro di tale tipo di rapporto alla competente Questura per territorio al fine di consentire le ulteriori valutazioni circa il corretto uso dell'autorizzazione da parte del titolare del marchio.

Pertanto la definizione della procedura di irrogazione della sanzione pecuniaria attraverso il pagamento di una somma ridotta non interferisce sulle diverse valutazioni spettanti, in base ad altre norme, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione amministrativa.

2.3. Per le considerazioni finora esposte, inoltre, appare infondata anche la censura di violazione della legge 689/81, articolo 9, comma 1 (dedotte con il terzo ed ultimo motivo); nel caso di specie, a dire della ricorrente, sarebbe consentita l'applicazione delle sole sanzioni previste dalla legge 251/99 nel rispetto del “principio di specialità”, desumibile dal citato articolo della legge 689/81 secondo il quale quando uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni che prevedano sanzioni amministrative si applica la disposizione speciale.

Infatti, come si è sopra detto, tra le due tipologie di sanzione non può sussistere rapporto di specialità poiché le medesime corrispondano a finalità disomogenee e sono preordinate alla tutela degli interessi pubblici attinenti a settori diversi dell'attività amministrativa.

Sotto il profilo testuale, d'altra parte, lo stesso articolo 26 D.Lgs 251/99 lascia impregiudicato l'esercizio dei poteri di vigilanza della Questura ai sensi dell'articolo 10 del Tulp.

3. Per le esposte considerazioni, quindi, preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso, questa Sezione, pronunciando sulla domanda di annullamento, dichiara inammissibile nei limiti sopra esposti il primo motivo, mentre per la prestante parte lo respinge perché infondato; conseguentemente va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni in carenza della presupposta illegittimità del provvedimento impugnato.

Gli oneri di lite seguono la soccombenza e, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, sono posti a carico della ricorrente soccombente.

## **PQM**

Il Tar per la Toscana, Sezione seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, quanto alla domanda di annullamento lo dichiara parzialmente inammissibile

nei limiti di cui in motivazione, mentre per la restante parte lo respinge; dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni.

Pone gli oneri di lite, liquidati in euro 2.000,00 oltre gli accessori di legge, a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.